



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE LAVORO

nella causa Num. R.G._1713/2016 _____
proposta da

MARIKA CALABRESE difeso/a da
avv. FERRARI FRANCESCO

contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL GIUDICE

- 1) rigetta la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la pubblicazione del ricorso sul sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione”* (cfr. Cass. , Sentenza n. [13868](#) del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. [14570](#) del 22/06/2007; Sentenza n. [4319](#) del 25/03/2003).

Sicché, sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c., come previsto dalla legge.

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) ed economicità attoree (peraltro, per le allegazioni proposte nel ricorso, la ricorrente non appare differenziarsi, in modo particolare, dagli altri ricorrenti in analoga materia) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c..

- 2) Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 08/04/2016 alle ore ____11,50____, stanza n. __32__ piano _ 2, __ Via San Barnaba n. 50, Milano, a cui le parti sono tutte tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi indicati dagli artt. 416 e 418 c.p.c.

Nel caso di notifica a mezzo PEC, invita parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito telematico degli atti notificati e relative ricevute in formato .eml o.msg, e a produrre in udienza copia dell'estratto INI-PEC/REGINDE, aggiornato alla data della notifica.

Milano, 18/02/2016

IL GIUDICE